

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 204

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa della deputata FREGOLENT

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la promozione dell'attività fisica nei luoghi di lavoro, e altre agevolazioni tributarie per la pratica sportiva

*Presentata il 23 marzo 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende favorire l'esercizio fisico da parte dei lavoratori. Stili di vita sani e attivi favoriscono la tutela della salute e prevengono lo sviluppo di malattie croniche. L'esercizio fisico costante, infatti, produce effetti positivi sulla salute, tali effetti sono stati evidenziati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che ha peraltro sollecitato l'introduzione di politiche che ne sostengano la diffusione. L'inattività fisica è identificata a livello globale come il quarto più importante fattore di rischio per la mortalità. In molti Paesi i livelli di inattività fisica stanno aumentando, con importanti ripercussioni sulla prevalenza delle malattie non trasmissibili e sullo stato di salute generale della popolazione di tutto il mondo. Sulla base delle linee guida dell'OMS il Ministero della sa-

lute ha sottolineato l'importanza dell'attività fisica per la sanità pubblica.

Non bisogna trascurare, inoltre, gli effetti positivi che essa determina anche sulla produttività dei lavoratori. Come si può notare con riferimento alle imprese della *new economy*, l'esercizio fisico dei dipendenti, all'interno e al di fuori dell'orario e della sede di lavoro, determina la diminuzione delle percentuali di assenteismo, la diminuzione delle spese di assistenza sanitaria, l'aumento della produttività complessiva dell'impresa, maggiore creatività e coinvolgimento dei dipendenti.

L'adozione di politiche mirate alla diffusione dell'attività fisica, anche nei luoghi di lavoro, determina infine benefici per la collettività. È lecito aspettarsi, infatti, un aumento del livello di prevenzione, con una prevedibile riduzione dei costi per il si-

stema sanitario, un aumento della produttività generale e delle entrate fiscali.

Il cosiddetto *welfare* aziendale è costituito da quell'insieme di iniziative predisposte dal datore di lavoro volte a migliorare lo stile di vita e il benessere dei dipendenti. Esempi di tali iniziative sono quelli che agevolano gli spostamenti casa-lavoro (prestazioni di servizi di trasporto collettivo), migliorano l'ambiente lavorativo (mensa, palestre aziendali), forniscono servizi alla famiglia (asili nido aziendali), alla persona (abbonamenti a teatri, cinema e palestre).

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, la normativa vigente già prevede alcune agevolazioni per tali interventi sia per le imprese che adottano tali iniziative (deduzione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), sia per i lavoratori che ne beneficiano (esclusione dal reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del medesimo TUIR).

In particolare, per le imprese, l'articolo 100, comma 1, del TUIR stabilisce che « Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ».

Per i dipendenti, invece l'esclusione dal reddito imponibile opera anche nell'ipotesi in cui tali servizi siano messi a disposizione tramite il ricorso a strutture esterne all'azienda. In tal caso il dipendente deve essere estraneo al rapporto che intercorre tra l'azienda e l'effettivo prestatore del servizio e in particolare non deve risultare beneficiario dei pagamenti: eventuali somme erogate dal datore di lavoro al dipendente in relazione a tali opere e servizi (cosiddetti *fringe benefits*) devono, invece, essere assoggettate integralmente a tassazione (riso-

luzioni dell'Agenzia delle entrate 10 marzo 2004, n. 34/E e 29 marzo 2010, n. 26/E).

Pertanto per beneficiare delle citate agevolazioni fiscali, i servizi di *welfare* aziendali devono essere rivolti alla generalità o a categorie di dipendenti e devono essere forniti ricorrendo a strutture di proprietà dell'azienda, ovvero affidando in *outsourcing* il servizio con modalità che assicurino l'estraneità del dipendente al rapporto che intercorre tra l'azienda e l'effettivo prestatore del servizio. Inoltre la relativa spesa deve essere sostenuta volontariamente dall'impresa e non in adempimento di un vincolo contrattuale. A tali condizioni, le spese sostenute dall'impresa sono deducibili nei limiti del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

L'articolo 1 della proposta di legge aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 100 del TUIR, prevedendo l'integrale deducibilità delle spese per l'acquisto di attrezzature e per la costruzione di impianti sportivi (piscine, palestre aziendali, eccetera) utilizzabili, anche gratuitamente dai dipendenti. Il comma 2 elimina il requisito della volontarietà unilaterale dell'intervento da parte dell'impresa, attualmente previsto dalla norma. Come osservato in dottrina, infatti, non si vede perché debbano essere svantaggiati i dipendenti che fruiscono dei servizi e delle opere in questione in dipendenza di un vincolo contrattuale rispetto a quelli che, invece, ottengono i medesimi benefici a fronte di un comportamento liberale da parte del datore di lavoro.

Attualmente l'esercizio della pratica sportiva è agevolato fiscalmente solo per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, con la detrazione fiscale del 19 per cento nel limite di spesa di 210 euro.

L'articolo 2 intende potenziare ed estendere tale agevolazione fiscale alla generalità dei cittadini, confidando nei benefici che una più diffusa pratica fisica potrà comportare, in termini di benessere psicofisico e di risparmio per il servizio sanitario nazionale.

L'articolo 3 introduce la deducibilità dall'imposta regionale sulle attività produttive,

delle spese per la costruzione di impianti sportivi aziendali anche in ambito IRAP (decreto legislativo n. 446 del 1997, articolo 5), rendendo deducibili le somme erogate a terzi per l'acquisto, la costruzione, l'allestimento, il funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dai dipendenti e dai loro familiari.

L'articolo 4 inserisce una nuova ipotesi di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto nel caso di acquisto di strumenti ginnici destinati a impianti sportivi azien-

dali, utilizzabili esclusivamente dai dipendenti dell'azienda, anche a titolo gratuito.

L'articolo 5, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, assoggetta all'aliquota ridotta del 5 per cento l'iscrizione a impianti sportivi.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria prevedendo una riduzione dei regimi di spese fiscali attualmente vigenti (*tax expenditures*) per un importo di 250 milioni di euro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti per l'istituzione di impianti sportivi aziendali).*

1. Al comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « volontariamente sostenute » sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o da categorie di dipendenti, o assimilati sono integralmente deducibili ».

## ART. 2.

*(Detrazione delle spese per attività sportive).*

1. Alla lettera *i-quinquies*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « per un importo non superiore a 210 euro » sono sostituite dalle seguenti: « per un importo non superiore a 600 euro » e le parole: « , per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, » sono soppresse.

## ART. 3.

*(Deducibilità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive dei costi sostenuti per l'istituzione di impianti sportivi aziendali).*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è inserito il seguente:

« 3-bis. Le spese relative all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali utilizzabili, anche gratuitamente, dalla generalità o da categorie di dipendenti, o assimilati, sono integralmente deducibili ».

## ART. 4.

*(Detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei costi sostenuti per l'istituzione di impianti sportivi aziendali).*

1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

« 5-ter. L'imposta relativa all'acquisto, alla costruzione, all'allestimento, al funzionamento e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzi, strutture e impianti sportivi aziendali è ammessa in detrazione se tali attrezzi, strutture e impianti sportivi sono destinati a essere utilizzati esclusivamente dai dipendenti dell'impresa, o assimilati, anche a titolo gratuito ».

## ART. 5.

*(Modifica all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto applicabile all'iscrizione ad attività sportive).*

1. Alla parte II-bis della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repub-

blica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:

« 1-quater) iscrizione annuale e abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 13 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo e di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo, con riferimento ai singoli regimi interessati.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0002780\*